COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

3.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Discussione e rinvio):

Proroga dei termini per la regolarizzazione dei lavoratori clandestini extracomunitari (1874) 3

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3, 5, 10

Battaglia Pietro 8

Facchiano Ferdinando, *Relatore* 3, 8, 9

Foti Luigi, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 9

Samà Francesco 5, 7

Sapienza Orazio 7, 8

Sospiri Nino 6, 7

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9.

ORAZIO SAPIENZA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Proroga dei termini per la regolarizzazione dei lavoratori clandestini extracomunitari (1874).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga dei termini per la regolarizzazione dei lavoratori clandestini extracomunitari ».

Avverto che la prima Commissione affari costituzionali non ha ancora espresso il prescritto parere, e pertanto oggi verrà svolta soltanto la discussione sulle linee generali.

L'onorevole Facchiano ha facoltà di svolgere la relazione.

FERDINANDO FACCHIANO, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, ho già avuto occasione di svolgere alcuni mesi fa una relazione sull'argomento che abbiamo oggi all'ordine del giorno in sede di conversione del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 353, decaduto per decorrenza dei termini.

Oggi non posso che ripetere alcune considerazioni già svolte in quell'occasione, aggiungendo alcune osservazioni su quanto si è verificato nel frattempo.

Il disegno di legge al nostro esame, presentato dal Presidente del Consiglio, dal ministro dell'interno e dal ministro del lavoro e della previdenza sociale, è conseguente alla mancata conversione del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 353. Mediante il nuovo provvedimento proposto dal Governo i termini di regolarizzazione previsti dall'articolo 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, prorogati con i decreti-legge 27 aprile 1987, n. 154, 27 giugno 1987, n. 242, e 28 agosto 1987, n. 353, sono ulteriormente prorogati fino al 28 febbraio 1988.

Vale la pena di ricordare che la legge 30 dicembre 1986, n. 943, che reca il titolo « Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine », ha disciplinato una materia precedentemente normata con circolari ministeriali, riempiendo un vuoto dell'ordinamento e rispondendo ad esigenze largamente avvertite da parte del mondo del lavoro e delle forze sociali.

L'articolo 16 di tale legge prevede la possibilità di regolarizzare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, agli effetti sia delle disposizioni sulla pubblica sicurezza, sia di quelle sul lavoro, la posizione di tutti i lavoratori stranieri extracomunitari clandestini, che a qualsiasi titolo dimoravano in Italia a quella data, cioè al 27 gennaio 1987. Questa data è importante perché a partire da essa decorrono determinati effetti e si verificano certe situazioni burocratiche.

Il fine di regolarizzare i lavoratori stranieri extracomunitari clandestini è rimasto frustrato; si può supporre che ciò sia accaduto per diversi motivi, quali il timore dei clandestini di perdere il posto

di lavoro o di essere colpiti da sanzioni; la disinformazione dei datori di lavoro; l'inefficiente attività degli enti di patronato. Pertanto, al giugno dello scorso anno, soltanto 80 mila lavoratori stranieri avevano chiesto di regolarizzare la loro posizione, mentre erano stimati in circa un milione i clandestini presenti in Italia a quella data.

La mancata regolarizzazione della situazione di questi lavoratori comporta motivi di preoccupazione per l'ordine pubblico, visto che ogni clandestino rappresenta potenzialmente una turbativa per esso e, soprattutto, crea condizioni di sperequazione e di diseguaglianza tra i lavoratori. Per questi motivi è necessaria un'immediata sanatoria dei rapporti di lavoro irregolari degli immigrati extracomunitari.

Non state sufficienti né la prima proroga disposta dal decreto-legge 27 aprile 1987 n. 154, né la seconda stabilita dal decreto-legge 27 giugno 1987 n. 242, per cui si è dovuto provvedere ad una ulteriore proroga con un terzo decreto-legge (quello emanato il 28 agosto 1987 n. 353), anch'esso decaduto per decorrenza dei termini.

Durante le sedute della Commissione lavoro nella scorsa legislatura si è svolto un ampio dibattito sui problemi dei lavoratori stranieri clandestini, nel quale è intervenuto, con la precisione e la competenza che gli sono proprie, il presidente Mancini, il quale ha sottolineato che la normativa stabilita da quei decreti-legge era lacunosa e richiedeva alcuni ritocchi.

Vorrei ora spiegare le ragioni per le quali il disegno di legge al nostro esame intende sanare i rapporti di lavoro instaurati dagli immigrati extracomunitari.

Innanzitutto, per evitare incertezze, vi è la necessità di portare a termine le pratiche per la regolarizzazione della situazione dei lavoratori clandestini extracomunitari, giacenti presso gli uffici del lavoro e le questure.

In secondo luogo occorre assicurare validità ed efficacia ai permessi di soggiorno già concessi ed alle autorizzazioni al lavoro rilasciate dal 27 aprile 1987 in poi. Diversamente, potrebbero essere colpiti da sanzioni e da eventuali espulsioni i soggetti che, con piena fiducia nell'ordinamento giuridico italiano, avevano dichiarato la loro clandestinità.

In terzo luogo bisogna consentire il maggior numero possibile di regolarizzazioni, pur nella consapevolezza che lo sforzo compiuto con questo provvedimento non riuscirà ad eliminare la piaga della clandestinità.

Passando all'esame dei singoli articoli, con il primo di essi si dispone la proroga dei termini per la regolarizzazione; a questo riguardo il relatore propone che il termine del 28 febbraio 1988 sia ulteriormente prorogato perché, anche se il provvedimento dovesse essere approvato subito, le parti interessate non avrebbero certamente il tempo necessario per sanare le situazioni irregolari. A mio avviso, occorrono almeno altri 90 giorni, cioè fino al 31 maggio 1988.

Nel secondo comma dello stesso articolo è stabilito che, ai fini della regolarizzazione, il lavoratore straniero deve esibire il passaporto o un documento equipollente, ovvero, in mancanza, un atto della pubblica amministrazione dal quale si desuma in modo certo la sua presenza in Italia anteriormente alla data del 27 gennaio 1987; con ciò si intende, ancora una volta, lasciare la possibilità di sanare la posizione di clandestinità per mezzo di prove documentali orali come testimonianze o atti notori. Come è stato già osservato in questa Commissione, molto spesso le prove documentali non sono in possesso dei lavoratori stranieri: si viene così a creare un'ulteriore remora ad uscire dalla clandestinità. A questo proposito il relatore si rimette alla Commissione per trovare una soluzione adeguata.

All'articolo 2 si definisce il concetto di occupazione a tempo pieno, (tratto *ad litteram* dal testo del decreto-legge decaduto) come una prestazione lavorativa pari ad almeno 40 ore settimanali.

Una lacuna nel testo di questo provvedimento è rappresentata, secondo me,

dalla mancanza di una norma che estenda ai lavoratori extracomunitari i benefici del servizio sanitario nazionale; pare comunque che il Governo stia predisponendo in questa materia un apposito provvedimento.

L'articolo 3 contiene alcune norme volte a facilitare al massimo la sanatoria, rendendola possibile, in via transitoria, anche per talune prestazioni di lavoro a tempo parziale e a domicilio.

Il secondo comma di tale articolo risulta, a mio avviso, formulato poco chiaramente, in quanto occorrerebbe aggiungere un riferimento ai casi indicati nelle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma precedente.

L'articolo 4 attribuisce al ministro del lavoro la facoltà di stabilire le modalità di attuazione del provvedimento, entro 30 giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Con il quinto ed ultimo articolo si assicura la continuità di applicazione delle norme contenute nei precedenti provvedimenti ora decaduti, dei quali restano salvi gli effetti.

Desidero inoltre osservare che, nell'ultima riunione della Commissione dedicata alla discussione di questo argomento, furono sollevate alcune obiezioni da parte dei colleghi Pallanti e Sapienza, nonché dal presidente e dal relatore stesso, in ordine alla possibilità di provare anche con mezzi orali la posizione del lavoratore.

Invito inoltre la Commissione ad approvare rapidamente il provvedimento e mi dichiaro disponibile ad accogliere i suggerimenti che i colleghi vorranno avanzare, nel rispetto dell'impostazione generale della legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCESCO SAMÀ. Il gruppo comunista condivide la necessità di approvare rapidamente il provvedimento, in quanto ritiene urgente stabilire una proroga dei termini per la regolarizzazione dei lavoratori clandestini extracomunitari. Desidero sottolineare però che il disegno di legge n. 1874 non solo prevede tale proroga, ma introduce anche nella legge n. 943 modifiche sostanziali, di cui si era discusso proprio all'epoca dell'approvazione di tale provvedimento; si tratta di modifiche che noi non possiamo accettare e che desideriamo siano soppresse. Per essere più preciso, sono del parere che di questo disegno di legge dovrebbero rimanere soltanto il primo comma dell'articolo 1 e l'articolo 5, in quanto si tratta semplicemente di prorogare gli effetti della normativa dal 27 gennaio 1987 ad oggi, essendo decaduti – e non per colpa nostra – i decreti del Governo.

La normativa ha presentato problemi dal punto di vista del numero delle domande di regolarizzazione, che si è rivelato molto inferiore rispetto alle stime che erano state fatte: i dati parlano, infatti, di circa 80 mila clandestini regolarizzati, contro gli oltre 600-700 mila lavoratori extracomunitari che risiedono nel nostro paese.

La ragione di ciò sta nel fatto che molti lavoratori clandestini hanno timore di presentarsi non tanto agli uffici di collocamento, quanto a quelli del Ministero dell'interno, quali i commissariati di pubblica sicurezza e le questure. Proprio per questo è anacronistico introdurre nel provvedimento una norma che richiede l'esibizione del passaporto: si tratta di una contraddizione, poiché gli interessati alla sanatoria sono gli immigrati clandestini che, in quanto tali, sono spesso privi di passaporto o di visto d'ingresso in Italia. In questo modo, a mio avviso, non si fa altro che aggravare la situazione; rischiamo di approvare un provvedimento inutile, che vanificherà i benefici della sanatoria.

Ripeto, pur condividendo la *ratio* del disegno di legge, siamo del parere di procedere all'approvazione esclusivamente della proroga dei termini per la regolarizzazione, avviando in tal modo una fase di sperimentazione. Non è ancora trascorso un anno dall'entrata in vigore della legge; può darsi che nel corso dei prossimi

mesi, grazie alla proroga dei termini, si possa verificare concretamente l'esigenza di apportare o meno modifiche alla normativa. A mio parere, comunque, le eventuali modifiche non dovrebbero riguardare gli aspetti di pubblica sicurezza in quanto, così facendo, molti lavoratori extracomunitari potrebbero rischiare l'espulsione.

Desidero sottolineare che la legge n. 943, nonostante abbia richiesto ben due legislature prima di essere approvata, costituisce certamente un punto di equilibrio che ha raccolto il consenso di tutti i gruppi parlamentari (ricordo che perfino il gruppo del MSI-destra nazionale, che pur aveva espresso una serie di osservazioni, alla fine si era astenuto). Con le modifiche che si vogliono ora apportare alla legge n. 943 si rischia di rompere l'equilibrio raggiunto. Annuncio, pertanto, che il gruppo comunista presenterà alcuni emendamenti soppressivi, in modo che rimangano in vita soltanto le parti del disegno di legge che ho precedentemente indicato.

NINO SOSPIRI. Signor presidente, vorrei sottolineare alcuni aspetti relativi al disegno di legge in esame, anche se esso concerne una materia della quale ci siamo già occupati in passato.

Non ritengo che l'obiettivo primario di tale provvedimento sia soltanto quello di consentire di portare a termine le pratiche giacenti presso gli uffici del lavoro onde evitare di creare incertezze in coloro che si sono autodenunciati (in quanto per essi non sussisterebbe, a mio avviso, alcun problema circa la legittimità di permanenza nel nostro territorio). Il punto fondamentale, come ha ricordato anche l'onorevole Facchiano, è un altro. Su circa un milione e 300 mila lavoratori clandestini extracomunitari in Italia (per ovvi motivi le stime non possono essere esatte), le richieste di regolarizzazione risultano essere più o meno 80 mila: ciò testimonia il fallimento della legge approvata nella scorsa legislatura. Avanzammo allora numerose riserve circa la funzionalità delle norme da approvare e purtroppo le cifre, oggi, ci danno ragione.

Signor presidente, onorevole sottosegretario, onorevole relatore, sarebbe bene conoscere quante richieste di regolarizzazione, tra le 80 mila presentate, siano state avanzate dai lavoratori e quante invece dai datori di lavoro. Dalle cifre in mio possesso (che spero siano attendibili) sembra che la quasi totalità di tali richieste siano pervenute dai lavoratori, mentre la percentuale relativa ai datori di lavoro risulta essere infinitesimale. Ritengo sia di fondamentale importanza rendere note queste cifre, anche se non so bene attraverso quali mezzi, con quali strumenti ed attivando quali meccanismi.

Vorrei porre all'onorevole Facchiano una domanda. Supponendo che i clandestini in Italia siano più di un milione (e la stima dovrebbe essere veritiera), quanti di costoro – a suo giudizio – sono a conoscenza della possibilità di regolarizzare la propria posizione? A mio parere, pochissimi. Si pone, pertanto, il problema dell'informazione che in qualche modo il legislatore deve preoccuparsi di assicurare, se vuole garantire l'applicazione delle norme di legge che si appresta ad approvare.

Per quel che concerne i termini relativi alla proroga, concordo perfettamente con il relatore, anche se, a mio avviso, sarebbe opportuno andare oltre i 90 giorni per evitare di ritrovarci, dopo il 28 febbraio, a discutere un nuovo disegno di legge di proroga. Forse sarebbe più appropriato un termine di sei o addirittura dodici mesi, nel quadro di una adeguata campagna di informazione.

Per quanto riguarda la novità alla quale si faceva poc'anzi riferimento, cioè la prova documentale della data di ingresso nel nostro territorio nazionale, mi sembra che, in effetti, le considerazioni del collega Samà abbiano un loro fondamento. Infatti, chi entra come clandestino in Italia difficilmente è in possesso di un passaporto. Nel complesso, comunque, ritengo che lo spirito di questa norma sia in qualche misura da condividere.

FRANCESCO SAMÀ. Vi era un provvedimento del Governo che regolava tale ipotesi.

NINO SOSPIRI. Vi è tuttora la necessità di disciplinare la materia e bisogna tener conto, onorevole Samà, che se non può essere richiesta per controllare la data d'ingresso in Italia del lavoratore straniero la prova documentale (passaporto o documento equipollente), non possiamo neppure prestar fede ad una prova orale, la quale magari si sostanzia nella testimonianza di un altro clandestino. Occorre, quindi, individuare una forma che dia senso alla prova orale, non potendo considerarsi sufficiente la testimonianza di uno o più clandestini che, logicamente, tenterebbero di aiutare il loro connazionale, o comunque un altro soggetto che si trovi nelle loro medesime condizioni di difficoltà. Proporrei, pertanto, di rimeditare il secondo comma dell'articolo 1.

Considero, infine, positiva anche la norma relativa alla possibilità di fruire dei benefici del servizio sanitario nazionale da parte dei lavoratori extracomunitarì entrati clandestinamento nel nostro paese, dopo che abbiano regolarizzato la loro posizione. Infatti, siano essi lavoratori dipendenti o autonomi, una volta pagati regolarmente i contributi, hanno diritto, come tutti gli altri lavoratori, di usufruire del servizio sanitario nazionale.

ORAZIO SAPIENZA. Pur rendendomi conto dell'ineluttabilità della proroga, in presenza di una situazione di così evidente sperequazione tra clandestini presenti e clandestini regolarizzati desidero manifestare vivissima preoccupazione per questa sorta di « strategia della proroga » che sembra sia stata adottata nell'affrontare la materia.

Considerando i risultati ottenuti, a me sembra che dovrebbero essere approfondite ulteriormente le ragioni della scarsa adesione alla normativa prevìsta dalla legge n. 943. Probabilmente, tale fenomeno non può essere motivato soltanto dalla disinformazione; vi devono certamente essere ragioni più profonde, una delle quali ritengo sia la volontà dei datori di lavoro di sottrarre i lavoratori clandestini alla regolarizzazione, mantenendoli nella situazione attuale, per i datori stessi più conveniente, confidando che in Italia (divenuto per certi aspetti il « paese del bengodi ») una proroga, alla fine, non la si nega a nessuno.

Tale situazione, infatti, protraendosi all'infinito, di proroga in proroga, consente di continuare ad evitare il pagamento dei contributi e, in generale, di non rispettare la normativa previdenziale, alla quale invece, quando le proroghe saranno terminate, si dovranno assoggettare tutti, siano essi italiani o no.

Ritengo sia utile riflettere sull'opportunità di non introdurre vincoli aggiuntivi, che complicano la regolarizzazione dei lavoratori clandestini extracomunitari; è preferibile, infatti, essere più elastici ora, al fine di non dover poi concedere ulteriori proroghe.

Sono d'accordo con il collega Samà quando afferma che, introducendo ulteriori vincoli attraverso l'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame, di fatto si ostacola la regolarizzazione in quanto, indubbiamente, trattandosi di clandestini, è impossibile ricavare dati relativi alla loro presenza da documenti ufficiali.

Mi chiedo, quindi, se non sia opportuno essere più elastici relativamente alla documentazione, stabilendo invece norme inderogabili per quanto riguarda i tempi della regolarizzazione.

In questo modo, a mio avviso, potremmo finalmente chiudere un capitolo che rischia di diventare esplosivo per il nostro paese. Infatti, se teniamo aperta questa valvola che consente una continua immigrazione, rischiamo di trovarci di fronte, in futuro, a problemi di disoccupazione tra gli stessi lavoratori extracomunitari o di creare, in certe zone del paese, situazioni di conflitto tra lavoratori italiani e stranieri.

Condivido quanto sostenuto dall'onorevole Sospiri relativamente ad una eventuale maggiore elasticità anche per quanto riguarda i termini per la richiesta di regolarizzazione della posizione dei la-

voratori clandestini extracomunitari, al fine di chiudere definitivamente la partita.

L'estensione dei suddetti termini ricorda la vicenda della sanatoria edilizia, la cui proroga sembra autorizzare tutti a continuare a costruire illegalmente.

Allo stesso modo, mi auguro che venga chiuso il capitolo della sanatoria edilizia, auspicando che si concluda la serie delle successive proroghe dei termini per la regolarizzazione degli immigrati extracomunitari, anche per mezzo di una norma maggiormente elastica in relazione alle prove documentali richieste.

PIETRO BATTAGLIA. A mio avviso, bisogna tenere in considerazione un fatto fondamentale: i lavoratori clandestini extracomunitari vengono in Italia perché si trovano di fronte a problemi di fame o di libertà nei loro paesi d'origine.

Secondo me, un paese come il nostro non può negare la possibilità d'ingresso a questi lavoratori. Anche altri paesi occidentali si trovano di fronte a problemi simili: in Inghilterra, ad esempio, il mercato del lavoro in certi settori occupa esclusivamente lavoratori indiani o africani.

Il nostro paese non può sbarrare l'ingresso ai lavoratori extracomunitari anche in considerazione della storia dell'emigrazione dei lavoratori italiani nei paesi d'oltreoceano, dovremo, però, individuare correttivi e studiare una possibile regolamentazione di questa situazione. A mio giudizio, comunque, la nostra democrazia non può rifiutarsi di accogliere lavoratori che vengono in Italia per superare le grandi difficoltà che hanno nei loro paesi d'origine.

FERDINANDO FACCHIANO, *Relatore*. Desidero aggiungere poche osservazioni rispetto a quanto ho già espresso nella mia relazione introduttiva. Rivolgendomi all'onorevole Battaglia, desidero sottolineare che lo spirito del provvedimento non è tanto quello di restringere le possibilità di accesso in Italia per i lavoratori extracomunitari, quanto di regolarizzarne la posizione per due motivi principali: per evitare che la clandestinità possa costituire tuttavia per l'ordine pubblico e per eliminare le sperequazione tra i lavoratori extracomunitari e quelli italiani.

Secondo me, un'adeguata normativa in materia può condurre a positivi risultati.

Visto che il nodo centrale del problema è rappresentato dalla documentazione, ritengo opportuno ascoltare sull'argomento un rappresentante del Ministero dell'interno. La disciplina di questa materia, a fini di tutela dell'ordine pubblico (ma non solo a tali fini), non fa che adeguarsi alla normativa CEE.

È noto che in Svizzera ed in Germania la regolamentazione dell'ingresso dei lavoratori stranieri è più severa e drastica di quella italiana.

Il Ministero dell'interno propone che vengano richieste talune prove documentali, non perché si voglia restringere la possibilità di accesso in Italia per i lavoratori stranieri, ma per far fronte all'esigenza, che pure deve essere considerata, di tutelare il nostro paese da possibili immigrazioni di elementi poco raccomandabili. So che vi sono proposte più permissive a questo riguardo, ma non vorrei che fosse regolarizzata anche la posizione di stranieri che in Italia non svolgono attività lecite; per questo ritengo sia necessario provare, in modo rigoroso, ma non vessatorio, che i lavoratori immigrati siano in regola con il codice penale.

ORAZIO SAPIENZA. Prendo atto che il relatore si riserva di rispondere dopo aver consultato un rappresentante del Ministero dell'interno. In fondo nell'articolo criticato dal collega Samà si afferma, di fatto, che l'esibizione del documento serve soltanto ad accertare l'entrata in Italia del lavoratore in data anteriore al 27 gennaio 1988. Per chiudere la questione, sono del parere che il problema principale, alla soluzione del quale dobbiamo procedere in via prioritaria, sia esclusivamente la proroga dei termini della sanatoria.

FERDINANDO FACCHIANO, *Relatore*. Desidero rispondere all'onorevole Sapienza osservando che, personalmente, non aderisco *toto corde* alla disciplina legislativa concernente i lavoratori extracomunitari, che a volte non collima con l'esigenza di lasciar rimanere tranquillamente nel nostro paese coloro che non arrecano alcuna turbativa all'ordine pubblico, né contravvengono alle norme del codice penale. Quanto ha affermato il collega Sapienza, il quale riduce la questione esclusivamente ad uno spostamento di data, mi pare che non vada in questa direzione; vi è, infatti, il rischio, cui aveva già accennato il presidente Mancini nella scorsa legislatura, di « ghettizzare » gli immigrati in Italia dopo il 27 gennaio 1987.

La richiesta del passaporto viene avanzata non per vessare i lavoratori extracomunitari, o per avere la prova certa della data del loro ingresso in Italia, bensì per accertare che essi siano in regola dal punto di vista penale. Questa è la ragione per cui richiedevo la presenza del sottosegretario per l'interno Postal.

Avendo già espresso la mia disponibilità ad accettare una prova documentale orale ai fini della regolarizzazione, mi dichiaro altresì favorevole ad una proroga dei termini più ampia di quella da me segnalata, pari cioè a tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento. Si potrebbe estendere il termine a sei mesi, anche per svolgere una capillare opera di informazione che, fino a questo momento, gli organi deputati a questo non hanno eseguito in modo soddisfacente.

Le remore nei confronti della sanatoria vengono soprattutto da chi ha interesse a non soggiacere alla normativa: in particolare da chi non intende pagare i contributi previdenziali, che derivano dalla regolarizzazione della prestazione lavorativa. Non possiamo consentire che vi siano lavoratori « a buon mercato » che fanno concorrenza ai lavoratori italiani.

Per quanto riguarda la mancata estensione dei benefici del servizio sanitario nazionale ai lavoratori regolarizzati, preannuncio che un apposito emendamento del Governo colmerà la lacuna nella normativa.

In risposta all'onorevole Samà, il quale ha enunciato la disponibilità del suo gruppo ad approvare soltanto l'articolo che proroga i termini, desidero osservare che, per la verità, ad eccezione del problema della prova documentale, gli altri articoli del disegno di legge non fanno che disciplinare questioni che dovrebbero essere pacifiche.

Per quanto riguarda il criterio delle 40 ore settimanali, si tratta di un punto di riferimento dal quale non si può prescindere, dato il particolare rapporto di lavoro che si instaura con i lavoratori extracomunitari. In conclusione, raccomando l'approvazione del disegno di legge n. 1874, al fine di trovare una soluzione alla *vexata quaestio* dei lavoratori extracomunitari nel nostro paese.

LUIGI FOTI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Concordo pienamente con le osservazioni del relatore e desidero aggiungere, in risposta alle osservazioni dell'onorevole Sospiri, che intendo mettere a disposizione della Commissione i dati relativi ad un'indagine compiuta del Ministero del lavoro sull'esito dell'applicazione dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 943.

Preannuncio infine la presentazione dei seguenti emendamenti all'articolo 3 del provvedimento al nostro esame:

Al comma 1, sopprimere la seconda lettera c).

3. 1.

Al comma 2, sostituire le parole: nei casi previsti *con le seguenti:* nei casi indicati al comma 1, lettere *b)* e *c)*,.

3. 2.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 16, comma 8, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, modificato dall'articolo 6, comma 24, del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, dopo le parole: «..... ai fini delle assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e la disoccupazione involontaria », aggiungere « della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, della assicurazione contro la tubercolosi. del trattamento economico di malattia e di maternità nonché delle prestazioni del servizio sanitario nazionale.

3. 3.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a mercoledì 27 alle ore 9.

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO